

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 38-7393

Ipla S.p.a. - Istituto per le piante da legno e l'ambiente S.p.a. - Assemblea ordinaria dei soci del 07 aprile 2014. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di "Istituto per le piante da legno e l'ambiente S.p.a." (IPLA S.p.a.), società controllata dalla Regione Piemonte, in data 07 aprile 2014, avente all'Ordine del Giorno la proposta di modifica statutaria ai sensi:

- della legge 12 luglio 2011, n. 120 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251;
- dell'art. 4, comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
- dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.;

vista la proposta di modifica all'art. 14, volta a escludere il fax quale mezzo di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e introdurre l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) in considerazione del divieto di trasmissione di documenti a mezzo fax tra e con le PP.AA. (D.L. n. 69/2013 conv. in L. 98 /2013);

viste le proposte di modifica agli artt. 16 (Amministrazione), 17 (Requisiti di professionalità e indipendenza e competenza), 18 (Poteri), 19 (Presidente-Vice Presidente – Direttore generale o Direttore tecnico), 21 (Compensi degli amministratori) e 24 (Funzioni di rappresentanza), volte ad introdurre la possibilità di nomina di un Amministratore unico in alternativa ad un Organo di amministrazione composto da 3 membri e conseguenti adeguamenti statutari ai fini del contenimento della spesa pubblica, come consentito dall'art. 4, comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

viste le proposte di modifica all'art. 16 (Amministrazione) ed all'art. 25 (Collegio Sindacale), derivanti, oltre che dal già citato art. 4, comma 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120);

vista la proposta di introduzione del nuovo Titolo VII – Requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo - Art. 27 (Requisiti), che recepisce il disposto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012;

vista la proposta di introduzione del nuovo art. 32 (Trasparenza amministrativa), che recepisce il disposto di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012;

posto che le sopra descritte proposte di modifica sono già approvate dal Consiglio di amministrazione e sono contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenuto che in sede assembleare la proposta relativa all'art. 19 vada modificata nel senso di prevedere:

- che il Vice Presidente sia scelto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione nominati dalla Regione, senza necessità d'intesa con le altre Amministrazioni;

- che in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice – Presidente ne assuma le funzioni il restante Amministratore;
- la possibilità (in luogo dell'obbligo) per la società di nominare un Direttore Generale o un Direttore Tecnico, onde poter ricorrere in alternativa ad una scelta organizzativa interna che comporti maggiore flessibilità ed economia di spesa;

ritenuto che in sede assembleare la parte di proposta statutaria relativa ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza dell'Organo di Amministrazione vada integrata nel senso di prevedere che, in caso di Amministratore Unico, esso debba possedere tutti i requisiti di professionalità e competenza propri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il requisito dell'indipendenza come inteso dallo Statuto;

ritenute per tutto il resto necessarie, per le motivazioni sopra addotte per ogni articolo oggetto di modifica, le variazioni statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, in quanto trattasi di meri adeguamenti alla normativa vigente;

ritenuto pertanto che le proposte modifiche, con le specifiche di cui sopra, possano essere considerate positivamente e ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria dell' "Istituto per le piante da legno e l'ambiente S.p.a." (IPLA S.p.a.) in data 7 aprile 2014 di esprimersi favorevolmente alla loro approvazione, fatte salve le eventuali ulteriori modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie in assemblea;

considerato opportuno auspicare, in sede assembleare, la scelta dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione al momento della scadenza di quest'ultimo, pur confermando la preferenza per uno statuto sociale che permetta la possibilità di scelta fra le due alternative;

data l'urgenza e l'indifferibilità del presente provvedimento, collegate all'esigenza di fornire, in tempo utile per l'assemblea degli azionisti prevista in data 7 aprile 2014, indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà in quella sede;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'Assemblea Straordinaria di "Istituto per le piante da legno e l'ambiente S.p.a." (IPLA S.p.a.) in data 7 aprile 2014, con riferimento alle proposte di modifica statutaria contenute nell'allegato alla presente deliberazione con le specifiche di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**" ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE I.P.L.A. SOCIETÀ PER AZIONI" -
SIGLABILE
"I.P.L.A. S.P.A."**

Proposta di adeguamento dello Statuto alla normativa sopravvenuta in materia di società partecipate: L. n. 120 del 12.07.2011, D.P.R. n. 251 del 30.11.2012, D.Lgs. n. 95 del 06.07.2012 e L.R. Piemonte n. 17 del 27.12.2012.

TESTO VIGENTE 2011	TESTO PROPOSTO 2014
<p>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE – DURATA</p> <p>ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE 1.1 La Società per Azioni è denominata "Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. Società per Azioni" - siglabile "I.P.L.A. S.p.A.", senza vincolo di rappresentazione grafica.</p> <p>ARTICOLO 2) SEDE 2.1 La sede legale della società è in Torino.</p> <p>ARTICOLO 3) DOMICILIO DEI SOCI 3.1 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. 3.2 Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, gli Enti pubblici devono indicare l'articolazione organizzativa competente a ricevere le comunicazioni sociali ed il relativo indirizzo con onere di comunicare ogni eventuale variazione. 3.3 Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. 3.4 Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dallo statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.</p> <p>ARTICOLO 4) DURATA 4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). 4.2 L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.</p> <p>TITOLO II – OGGETTO</p> <p>ARTICOLO 5) OGGETTO 5.1 La società ha per oggetto: a) la promozione e l'incremento della produzione legnosa, entro e fuori foresta, delle filiere energetiche da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla filiera foresta-legno-energia; b) la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, agroambientale e della biodiversità;</p>	<p><u>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE - DURATA</u></p> <p>ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE 1.1 La Società per Azioni è denominata "Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. Società per Azioni" - siglabile "I.P.L.A. S.p.A.", senza vincolo di rappresentazione grafica.</p> <p>ARTICOLO 2) SEDE 2.1. La sede legale della società è in Torino.</p> <p>ARTICOLO 3) DOMICILIO DEI SOCI 3.1 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. 3.2 Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, gli Enti pubblici devono indicare l'articolazione organizzativa competente a ricevere le comunicazioni sociali ed il relativo indirizzo con onere di comunicare ogni eventuale variazione. 3.3 Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. 3.4 Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dallo statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.</p> <p>ARTICOLO 4) DURATA 4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). 4.2 L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.</p> <p><u>TITOLO II – OGGETTO</u></p> <p>ARTICOLO 5) OGGETTO 5.1 La società ha per oggetto: a) la promozione e l'incremento della produzione legnosa, entro e fuori foresta, delle filiere energetiche da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla filiera foresta-legno-energia; b) la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, agroambientale e della biodiversità; c) lo sviluppo della forestazione ambientale e delle produzioni</p>

<p>c) lo sviluppo della forestazione ambientale e delle produzioni primarie di qualità.</p> <p>d) L'individuazione, il monitoraggio e la lotta alle patologie dell'ambiente e delle specie arboree, di origine biotica e abiotica.</p> <p>e) La programmazione e pianificazione sul territorio per l'utilizzo ecosostenibile e la conservazione delle foreste, del suolo, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, nelle loro componenti intrinseche ed esternalità.</p> <p>5.2 La società, nell'ambito dell'oggetto sociale:</p> <p>a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, consulenza, formazione professionale, gestione e produzione, per conto dei Soci, dei loro Enti strumentali e delle Società dagli stessi controllate;</p> <p>b) concorre, agendo nell'ambito dell'economia della conoscenza, a valorizzare e razionalizzare il sistema socio-economico e territoriale;</p> <p>c) gestisce autonomamente progetti di ricerca, brevetti, licenze e pubblicazioni in diritto d'autore, provvedendo, anche tramite altre società, alla produzione e commercializzazione di beni e servizi connessi al proprio operato.</p> <p>5.3 Non è ammessa la partecipazione al capitale di altre società se non su mandato dei singoli soci.</p>	<p>primarie di qualità;</p> <p>d) l'individuazione, il monitoraggio e la lotta alle patologie dell'ambiente e delle specie arboree, di origine biotica e abiotica;</p> <p>e) la programmazione e pianificazione sul territorio per l'utilizzo ecosostenibile e la conservazione delle foreste, del suolo, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, nelle loro componenti intrinseche ed esternalità.</p> <p>5.2 La società, nell'ambito dell'oggetto sociale:</p> <p>a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, consulenza, formazione professionale, gestione e produzione, per conto dei Soci, dei loro Enti strumentali e delle Società dagli stessi controllate;</p> <p>b) concorre, agendo nell'ambito dell'economia della conoscenza, a valorizzare e razionalizzare il sistema socio-economico e territoriale;</p> <p>c) gestisce autonomamente progetti di ricerca, brevetti, licenze e pubblicazioni in diritto d'autore, provvedendo, anche tramite altre società, alla produzione e commercializzazione di beni e servizi connessi al proprio operato.</p> <p>5.3 Non è ammessa la partecipazione al capitale di altre società se non su mandato dei singoli soci.</p>
<p>TITOLO III- CAPITALE SOCIALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI</p>	<p><u>TITOLO III - CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI</u></p>
<p>ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE ED AZIONI</p>	<p>ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE ED AZIONI</p>
<p>6.1 Il capitale sociale della società è di Euro 187.135,52 (Centottantasettemilacentotrentacinquevirgolacinquantadue).</p> <p>6.2 Il capitale sociale è diviso in numero 359.876 azioni nominative, prive di indicazioni del valore nominale, per cui le disposizioni riferentisi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</p> <p>6.3 Ogni azione da diritto ad un voto.</p>	<p>6.1 Il capitale sociale della società è di Euro 187.135,52 (Centottantasettemilacentotrentacinquevirgolacinquantadue).</p> <p>6.2 Il capitale sociale è diviso in numero 359.876 azioni nominative, prive di indicazioni del valore nominale, per cui le disposizioni riferentisi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</p> <p>6.3 Ogni azione da diritto ad un voto.</p>
<p>ARTICOLO 7) SOCI</p>	<p>ARTICOLO 7) SOCI</p>
<p>7.1 Possono essere soci dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, I.P.L.A. - Società per Azioni la Regione Piemonte ed altri enti pubblici nazionali, territoriali e locali.</p> <p>7.2 Nei limiti e nei termini dell'articolo 2355 bis c.c. la maggioranza assoluta del Capitale Sociale dovrà appartenere alla Regione Piemonte alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta.</p>	<p>7.1 Possono essere soci dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, I.P.L.A. - Società per Azioni la Regione Piemonte ed altri enti pubblici nazionali, territoriali e locali.</p> <p>7.2 Nei limiti e nei termini dell'articolo 2355 bis c.c. la maggioranza assoluta del Capitale Sociale dovrà appartenere alla Regione Piemonte alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta.</p>
<p>ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUTIONI</p>	<p>ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUTIONI</p> <p>8.1 I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a</p>

<p>8.1 I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.</p>	<p>fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.</p>
<p>8.2 Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali.</p>	<p>8.2 Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali.</p>
<p>ARTICOLO 9) DIRITTO DI PRELAZIONE</p>	<p>ARTICOLO 9) DIRITTO DI PRELAZIONE</p>
<p>9.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e "mortis causa".</p>	<p>9.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e "mortis causa".</p>
<p>9.2 Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:</p>	<p>9.2 Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:</p>
<p>a) L'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;</p>	<p>a) l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;</p>
<p>b) gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta.</p>	<p>b) gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti. Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;</p>
<p>L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti.</p>	<p>c) se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Agli effetti delle disposizioni</p>
<p>Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;</p>	<p>c) se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Agli effetti delle disposizioni</p>
<p>c) se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il</p>	<p>Agli effetti delle disposizioni</p>

<p>socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.</p> <p>Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.</p> <p>9.3 La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.</p> <p>ARTICOLO 10) OBBLIGAZIONI</p> <p>10.1 La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.</p> <p>10.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.</p> <p>10.3 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.</p> <p>ARTICOLO 11) PATRIMONI DESTINATI</p> <p>11.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.</p> <p>11.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria, secondo le norme del presente Statuto.</p> <p>TITOLO IV-ASSEMBLEE</p> <p>ARTICOLO 12) ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>12.1 L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>12.2 Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 2364, comma secondo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'organo amministrativo.</p> <p>12.3 Compete all'Assemblea ordinaria, oltre quanto stabilito dall'art. 2364 del codice civile, autorizzare le operazioni strategiche ed approvare i piani industriali e finanziari della società predisposto dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>12.4 L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.</p> <p>ARTICOLO 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2365 del Codice civile.</p> <p>13.2 L'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono le norme di legge, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>	<p>della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.</p> <p>9.3 La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.</p> <p>ARTICOLO 10) OBBLIGAZIONI</p> <p>10.1 La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.</p> <p>10.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.</p> <p>10.3 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.</p> <p>ARTICOLO 11) PATRIMONI DESTINATI</p> <p>11.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>11.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria, secondo le norme del presente Statuto.</p> <p>TITOLO IV - ASSEMBLEE</p> <p>ARTICOLO 12) ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>12.1 L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>12.2 Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 2364, comma secondo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'organo amministrativo.</p> <p>12.3 Compete all'Assemblea ordinaria, oltre quanto stabilito dall'art. 2364 del codice civile, autorizzare le operazioni strategiche ed approvare i piani industriali e finanziari della società predisposto dall'Organo di Amministrazione.</p> <p>12.4 L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>ARTICOLO 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>13.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2365 del codice civile.</p> <p>13.2 L'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono le norme di legge, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>
---	--

<p>ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEE</p> <p>14.1 L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.</p> <p>14.2 L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.</p> <p>14.3 In applicazione dell'art. 2366, terzo comma del codice civile l'avviso di convocazione dell'assemblea viene comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fax con richiesta di avviso di ricezione; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento. <p>14.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.</p> <p>Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.</p> <p>14.6 Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>14.7 In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>ARTICOLO 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>15.2 La stessa assemblea designa altresì un segretario, la cui assistenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>15.3 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestarne la validità.</p> <p>TITOLO V - AMMINISTRAZIONE</p> <p>ARTICOLO 16) AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quattro membri.</p> <p>16.2 Spetta alla Regione Piemonte la nomina, ex art. 2449 del codice civile, di tre membri. Il rimanente consigliere è nominato direttamente dagli altri soci d'intesa</p>	<p>ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEE</p> <p>14.1 L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.</p> <p>14.2 L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.</p> <p>14.3 In applicazione dell'art. 2366, terzo comma del codice civile l'avviso di convocazione dell'assemblea viene comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indirizzo di posta elettronica certificata (pec); - lettera raccomandata con avviso di ricevimento. <p>14.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.</p> <p>Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.</p> <p>14.5 Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>14.6 In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>ARTICOLO 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o da chi ne fa le veci o dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>15.2 La stessa assemblea designa altresì un segretario, la cui assistenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.</p> <p>15.3 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestarne la validità.</p> <p>TITOLO V - AMMINISTRAZIONE</p> <p>ARTICOLO 16) AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da tre membri nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente.</p> <p>16.2 E' comunque consentita la nomina di un Amministratore unico.</p>
--	--

<p>fra loro.</p> <p>16.3 Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per non più di una volta.</p> <p>16.4 L'aver gestito la società per tre esercizi consecutivi caratterizzati dalla chiusura del conto economico in perdita, ad eccezione del caso in cui l'entità della perdita risulti più contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata nel triennio precedente l'assunzione dell'incarico, comporta, per un periodo di tre anni aumentato a cinque per chi abbia rivestito la carica amministratore esecutivo, l'impossibilità ad assumere un nuovo incarico gestionale. L'interdizione temporanea viene elevata in cinque anni ai fini dell'assunzione dell'incarico di amministratore delegato.</p> <p>ARTICOLO 17) REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA E COMPETENZA</p> <p>17.1 Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;</p> <p>b) attività professionali e/o imprenditoriali in materia attinente in modo diretto o indiretto al settore di cui all'oggetto sociale;</p> <p>e) attività di insegnamento universitario di preferenza in materia agraria, forestale e/o ambientale; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza diretta o indiretta con il settore di cui all'oggetto sociale.</p> <p>17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.</p> <p>17.3 Almeno la metà dei Consiglieri non esecutivi (cioè senza deleghe operative) dovrà possedere il requisito dell'indipendenza - consistente nella totale assenza di relazioni economiche con la società e con gli amministratori esecutivi.</p> <p>17.4 Almeno un consigliere deve essere donna.</p> <p>17.5 La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione sotto il controllo, ai sensi dell'art. 2043 C.C., del Collegio Sindacale.</p>	<p>16.3 Spetta alla Regione Piemonte la nomina, ex art. 2449 del codice civile, di due membri. Il rimanente consigliere è nominato direttamente dagli altri soci d'intesa fra loro.</p> <p>16.4 Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per non più di una volta.</p> <p>16.5 L'aver gestito la società per tre esercizi consecutivi caratterizzati dalla chiusura del conto economico in perdita, ad eccezione del caso in cui l'entità della perdita risulti più contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata nel triennio precedente l'assunzione dell'incarico, comporta, per un periodo di tre anni aumentato a cinque per chi abbia rivestito la carica amministratore esecutivo, l'impossibilità ad assumere un nuovo incarico gestionale. L'interdizione temporanea viene elevata in cinque anni ai fini dell'assunzione dell'incarico di amministratore delegato.</p> <p>16.6 Il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti. Qualora dall'applicazione di detto criterio non risulti un numero intero di componenti appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma</p> <p>ARTICOLO 17) REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA E COMPETENZA</p> <p>17.1 Almeno la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione deve essere scelta secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;</p> <p>b) attività professionali e/o imprenditoriali in materia attinente in modo diretto o indiretto al settore di cui all'oggetto sociale;</p> <p>e) attività di insegnamento universitario di preferenza in materia agraria, forestale e/o ambientale;</p> <p>d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza diretta o indiretta con il settore di cui all'oggetto sociale.</p> <p>17.2 Il Presidente dell'Organo di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.</p> <p>17.3 Almeno la metà dei Consiglieri non esecutivi (cioè senza</p>
---	--

ARTICOLO 18) POTERI

18.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessario per l'attuazione dell'oggetto sociale.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì esclusivamente in materia di:

- a) attribuzione e revoca delle deleghe agli amministratori delegati;
- b) determinazione, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c., della remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;
- c) individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento condizionare l'erogazione di parte della retribuzione degli amministratori delegati, in conformità alle linee di politica retributiva annualmente deliberate dall'assemblea;
- d) vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
- e) approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- f) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- g) riduzione del capitale sociale in caso di recesso.

18.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione fornire a ciascun socio, relativamente all'attività prestata nei confronti o per conto di quello, ogni informazione utile a consentire l'esercizio della funzione di controllo e vigilanza nonché, all'occorrenza, la funzione di indirizzo attraverso l'emanazione di apposite direttive.

ARTICOLO 19) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI E DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte ed è designato dalla Giunta Regionale.

19.2 Il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento, è scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Regione Piemonte.

19.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente ne assume le funzioni l'Amministratore più anziano di età.

19.4 Il Consiglio nomina un Direttore Generale in base ai requisiti di competenza tecnica, stabilendone le attribuzioni. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

19.5 Il Consiglio può nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri.

ARTICOLO 20)

deleghe operative) dovrà possedere il requisito dell'indipendenza - consistente nella totale assenza di relazioni economiche con la società e con gli amministratori esecutivi.

17.4 La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa all'**Organo di Amministrazione** sotto il controllo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18) POTERI

18.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'**Organo di Amministrazione**, il quale compie tutte le operazioni necessario per l'attuazione dell'oggetto sociale.

18.2 L'**Organo di Amministrazione** delibera altresì esclusivamente in materia di:

- a) attribuzione e revoca delle deleghe agli amministratori delegati;
- b) determinazione, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c., della remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;
- c) individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento condizionare l'erogazione di parte della retribuzione degli amministratori delegati, in conformità alle linee di politica retributiva annualmente deliberate dall'assemblea;
- d) vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
- e) approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- f) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- g) riduzione del capitale sociale in caso di recesso.

18.3 Spetta all'**Organo di Amministrazione** fornire a ciascun socio, relativamente all'attività prestata nei confronti o per conto di quello, ogni informazione utile a consentire l'esercizio della funzione di controllo e vigilanza nonché, all'occorrenza, la funzione di indirizzo attraverso l'emanazione di apposite direttive.

ARTICOLO 19) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - DIRETTORE GENERALE o DIRETTORE TECNICO

19.1 Il Presidente dell'**Organo di Amministrazione** è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte ed è designato dalla Giunta Regionale.

19.2 Il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento, è scelto fra i componenti dell'**Organo di Amministrazione** nominati dalla Regione Piemonte, d'intesa con le altre Amministrazioni.

19.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente ne assume le funzioni l'Amministratore più anziano di età.

19.4 L'**Organo di Amministrazione** nomina un Direttore Generale o un Direttore Tecnico in base ai requisiti di competenza tecnica, stabilendone contestualmente le attribuzioni e gli obiettivi.

<p>AMMINISTRATORI DELEGATI</p> <p>20.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. In questi casi il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.</p> <p>20.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.</p>	<p>19.5 La durata dell'incarico conferito al Direttore Generale, o Direttore Tecnico, non può essere superiore a quella dell'Organo di Amministrazione in carica.</p> <p>19.6 Il Direttore Generale, o Direttore Tecnico, assiste alle sedute dell'Organo di Amministrazione.</p> <p>19.7 L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri.</p>
<p>ARTICOLO 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI</p> <p>21.1 L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche indicando le relative modalità di attribuzione.</p> <p>21.2 Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale.</p> <p>21.3 Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</p>	<p>ARTICOLO 20) AMMINISTRATORI DELEGATI</p> <p>20.1 L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. In questi casi l'Organo di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.</p> <p>20.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'Organo di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.</p> <p>ARTICOLO 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI</p> <p>21.1 L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche indicando le relative modalità di attribuzione.</p> <p>21.2 L'Organo di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale.</p> <p>21.3 Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</p>
<p>ARTICOLO 22) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</p> <p>22.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.</p> <p>22.2 Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio stesso.</p> <p>22.3 Le convocazioni del Consiglio devono indicare le materie all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia.</p> <p>22.4 La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale a mezzo di raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevuta, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>22.5 E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-teleconferenza, a</p>	<p>21.4 Gli Amministratori dipendenti della Pubblica Amministrazione, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il rifinanziamento del trattamento economico accessorio.</p> <p>ARTICOLO 22) CONVOCAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.</p> <p>22.1 L'Organo di Amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.</p> <p>22.2 Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione medesimo.</p> <p>22.3 Le convocazioni dell'Organo di Amministrazione devono indicare le materie all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia.</p>

<p>condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale il quale viene da entrambi sottoscritto.</p> <p>ARTICOLO 23) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>23.1 Il Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.</p> <p>23.2 Le modalità di espressione del voto sono decise con voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>23.3 In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>ARTICOLO 24) FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA</p> <p>24.1 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.</p> <p>24.2 Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai funzionari, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.</p> <p>TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.</p> <p>ARTICOLO 25) COLLEGIO SINDACALE</p> <p>25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>25.2 Due Sindaci effettivi e due supplenti sono nominati ex art. 2449 del codice civile dalla Regione Piemonte. Spetta ai rimanenti soci , d'intesa fra loro la nomina del terzo Sindaco effettivo. Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto dall'Assemblea tra i membri di nomina della Regione.</p> <p>25.3 Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>25.4 I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>25.5 Costituisce causa di incompatibilità con la carica di Sindaco qualsivoglia significativo rapporto di carattere economico con l'azionista di controllo. Al Sindaco non è consentito cumulare più di dieci incarichi di gestione o di controllo in società con fatturato superiore a quello riscontrato dalla società nel triennio precedente l'assunzione</p>	<p>22.4 La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale a mezzo di raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevuta, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>22.5 E' consentito che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per video-teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'Organo di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale il quale viene da entrambi sottoscritto.</p> <p>ARTICOLO 23) DELIBERAZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>23.1 L'Organo di Amministrazione non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.</p> <p>23.2 Le modalità di espressione del voto sono decise con voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione.</p> <p>23.3 In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>ARTICOLO 24) FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA</p> <p>24.1 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.</p> <p>24.2 Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell'Organo di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale o al Direttore Tecnico, ai dirigenti ed ai funzionari, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.</p> <p>TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.</p> <p>ARTICOLO 25) COLLEGIO SINDACALE</p> <p>25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>25.2 Due Sindaci effettivi e due supplenti sono nominati ex art. 2449 del codice civile dalla Regione Piemonte. Spetta ai rimanenti soci , d'intesa fra loro la nomina del terzo Sindaco effettivo. Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto dall'Assemblea tra i membri di nomina della Regione.</p> <p>25.3 Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>25.4 I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla</p>
---	--

<p>dell'incarico.</p> <p>25.6 Spetta all'assemblea determinare il compenso del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa.</p> <p>25.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>ARTICOLO 26) CONTROLLO CONTABILE.</p> <p>26.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti o il revisore nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.</p> <p>26.2 L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o il revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>26.3 La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato per non più di una volta.</p> <p>26.5 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis del cod. civ. la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.</p> <p>TITOLO VII-ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>ARTICOLO 27) ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>27.1 L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>TITOLO IX - BILANCIO, RELAZIONI E RIPARTO UTILI</p> <p>ARTICOLO 28) BILANCIO</p> <p>28.1 Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo</p>	<p>data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>25.5 Costituisce causa di incompatibilità con la carica di Sindaco qualsivoglia significativo rapporto di carattere economico con l'azionista di controllo. Al Sindaco non è consentito cumulare più di dieci incarichi di gestione o di controllo in società con fatturato superiore a quello riscontrato dalla società nel triennio precedente l'assunzione dell'incarico.</p> <p>25.6. Il riparto dei membri del collegio sindacale deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei sindaci eletti. Qualora dall'applicazione di detto criterio non risulti un numero intero di componenti appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. La quota di cui al presente comma deve trovare applicazione anche per i sindaci supplenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del collegio sindacale, la nomina dei sostituti deve avvenire nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.</p> <p>25.7 Spetta all'assemblea determinare il compenso del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa.</p> <p>25.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>ARTICOLO 26) CONTROLLO CONTABILE.</p> <p>26.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti o il revisore nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.</p> <p>26.2 L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o il revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>26.3 La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla</p>
---	---

<p>Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p> <p>28.2 Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2428 codice civile, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.</p> <p>28.3 La relazione sulla gestione dovrà altresì evidenziare:</p> <p>a) le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione, il ruolo ed i poteri di ciascuno dei suoi membri e gli eventuali legami esistenti fra gli stessi e la società ulteriori rispetto all'incarico gestionale, l'entità della remunerazione individuale dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche nelle sue diverse partizioni;</p> <p>b) la descrizione della compagine sociale con l'indicazione degli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale con una descrizione dei principali elementi dei patti parasociali, se esistenti;</p> <p>c) l'ammontare delle prestazioni rese a ciascun socio.</p> <p>28.4 Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintante che non sia stato regolarmente approvato.</p> <p>ARTICOLO 29) RELAZIONE ANNUALE</p> <p>29.1 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre ogni anno ed a presentare ai Soci una relazione sull'attività svolta dalla società, il bilancio di cassa ed una relazione previsionale e programmatica con le modalità e nei tempi espressamente previsti dall'articolo 7 della Legge Regionale 8/3/1979 n. 12.</p> <p>ARTICOLO 30) RELAZIONE SEMESTRALE</p> <p>30.1 Con cadenza almeno semestrale il consiglio di amministrazione deve predisporre una relazione che consenta di avere un'adeguata informazione sull'andamento gestionale della società e sulla sua prevedibile evoluzione corredata con i dati di bilancio, che deve essere messa a disposizione dei Soci.</p> <p>30.2 Tale relazione dovrà trovare divulgazione attraverso gli strumenti ritenuti maggiormente idonei.</p> <p>30.3 La responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nella presente relazione compete al consiglio di amministrazione nel suo insieme.</p> <p>ARTICOLO 31) UTILI</p> <p>31.1 Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:</p>	<p>data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato per non più di una volta.</p> <p>26.5 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis del codice civile la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.</p> <p>TITOLO VII - REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.</p> <p>ARTICOLO 27) REQUISITI.</p> <p>27.1 Ai sensi della L.R. n. 17 del 27.12.2012, non possono ricoprire una carica nell'Organo di amministrazione e nell'Organo di controllo, salvo la possibilità di optare:</p> <p>a) coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 39/1995, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;</p> <p>b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di diverso ente o società, anche controllata;</p> <p>c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di diverso ente o società, anche controllata.</p> <p>27.2 Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, cessazione, sostituzione, revoca e responsabilità degli amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente statuto.</p> <p>TITOLO VIII - ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>ARTICOLO 28) ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>28.1 L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>TITOLO IX - BILANCIO, RELAZIONI E RIPARTO UTILI</p> <p>ARTICOLO 29) BILANCIO</p> <p>29.1 Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.</p> <p>29.2 Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2428 codice civile, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.</p> <p>29.3 La relazione sulla gestione dovrà altresì evidenziare:</p> <p>a) le regole di funzionamento dell'Organo di Amministrazione, il ruolo ed i poteri di ciascuno dei suoi membri e gli eventuali legami esistenti fra gli stessi e la società ulteriori rispetto all'incarico gestionale, l'entità della remunerazione individuale dei membri dell'Organo di Amministrazione, anche nelle sue diverse partizioni;</p>
--	---

<p>- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il 90% alla riserva straordinaria;</p> <p>TITOLO X – LIQUIDAZIONE</p> <p>ARTICOLO 32) LIQUIDAZIONE 32.1 In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze di legge determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. 32.2 In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.</p> <p>TITOLO XI-DISPOSIZIONIFINALI</p> <p>ARTICOLO 33) RECESSO 33.1 Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 33.2 Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, tenuto conto della sola consistenza patrimoniale della Società.</p> <p>ARTICOLO 34) INFORMATIVA 34.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti il Bilancio di esercizio approvato. 34.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del C.d.A. sono altresì tenuti a relazionare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul proprio operato e sul funzionamento della Società agli enti di rispettiva rappresentanza e ad inviare ai soci la relazione semestrale di cui al precedente articolo 30.</p> <p>ARTICOLO 35) CONTROVERSIE 35.1 Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p> <p>ARTICOLO 36) RINVIO 36.1 Per quanto qui non stabilito, valgono le norme di legge.</p>	<p>b) la descrizione della compagine sociale con l'indicazione degli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale con una descrizione dei principali elementi dei patti parasociali, se esistenti; c) l'ammontare delle prestazioni rese a ciascun socio. 29.4 Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintante che non sia stato regolarmente approvato.</p> <p>ARTICOLO 30) RELAZIONE ANNUALE 30.1 L'Organo di Amministrazione è tenuto a predisporre ogni anno ed a presentare ai Soci una relazione sull'attività svolta dalla società, il bilancio di cassa ed una relazione previsionale e programmatica con le modalità e nei tempi espressamente previsti dall'articolo 7 della Legge Regionale 8/3/1979 n. 12.</p> <p>ARTICOLO 31) RELAZIONE SEMESTRALE 31.1 Con cadenza almeno semestrale l'Organo di Amministrazione deve predisporre una relazione che consenta di avere un'adeguata informazione sull'andamento gestionale della società e sulla sua prevedibile evoluzione corredata con i dati di bilancio, che deve essere messa a disposizione dei Soci. 31.2 Tale relazione dovrà trovare divulgazione attraverso gli strumenti ritenuti maggiormente idonei. 31.3 La responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nella presente relazione compete all'Organo di Amministrazione nel suo insieme.</p> <p>ARTICOLO 32) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, in particolare, le seguenti informazioni: a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente; b) il bilancio di previsione annuale; c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza; d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati; e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti; f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;</p>
---	---

g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati.

ARTICOLO 33) UTILI

33.1 Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 90% alla riserva straordinaria;

TITOLO X – LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34) LIQUIDAZIONE

34.1 In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze di legge determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

34.2 In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

TITOLO XI-DISPOSIZIONIFINALI

ARTICOLO 35) RECESSO

35.1 Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

35.2 Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, tenuto conto della sola consistenza patrimoniale della Società.

ARTICOLO 36) INFORMATIVA

36.1 Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti il Bilancio di esercizio approvato.

36.2 Il Presidente dell'Organo di Amministrazione e gli altri componenti del medesimo sono altresì tenuti a relazionare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul proprio operato e sul funzionamento della Società agli enti di rispettiva rappresentanza e ad inviare ai soci la relazione semestrale di cui al precedente [articolo 31](#).

ARTICOLO 37) CONTROVERSIE

37.1 Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.